

Art. 99

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Foglio di via (1)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le operazioni di accertamento e di controllo della idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per i quali non è stata pagata la tassa di circolazione, devono essere muniti di un foglio di via e di una targa provvisoria rilasciati da un *ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* (3) (4).

1-bis. (5) *Alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi è consentito, direttamente o avvalendosi di altri soggetti abilitati, per il tramite di veicoli nuovi di categoria N o O provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi ai transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalità.*

1-ter. (5) *È consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria N o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria per partecipare a riviste prescritte dall'autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalità.*

2. Il foglio di via deve indicare il percorso, la durata e le eventuali prescrizioni tecniche. La durata non può comunque eccedere i giorni sessanta. Tuttavia, per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati, l'*ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* (3) può rilasciare alla fabbrica costruttrice uno speciale foglio di via, senza limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni.

3. Chiunque circola senza avere con sé il foglio di via e/o la targa provvisoria di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 25,00 a euro 100,00** (2).

4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le prescrizioni tecniche del foglio di via è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 41,00 a euro 169,00** (2).

5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per più di tre volte, alla successiva la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma **da euro 85,00 a euro 338,00** (2) e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) V. anche regolamento CDS art. 255 e appendice XI.**Articolo modificato da:**

- **DLG 15.1.2002, n. 9,**
- **DL 23.10.2008 n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2008 n. 201.**

Con il foglio di via viene rilasciata anche una targa provvisoria avente le caratteristiche fissate dall'art. 255 del regolamento CDS.

(2) **Importo della sanzione, in vigore dall'1.1.2015 fino al 31.12.2018**, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale emesso a cadenza biennale (in "codice della strada") ai sensi dell'art. 195 CDS; l'importo è stato poi arrotondato all'euro per effetto del comma 3 bis art. 195 CDS introdotto con la legge finanziaria 2005 (in "codice della strada").

(3) Le originarie denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C." sono state così sostituite dall'art. 17 del DLG 15.1.2002, n. 9 (in "la motorizzazione 2002" pag. 2002/063 o "codice della strada" pag. E.150 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 2002.01/04) anche se, successivamente, tale amministrazione, ha mutato denominazione fino alla attuale "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici".

(4) Con circolare Ministero dei trasporti e della navigazione - DGMCTC 8.8.1994 n. 2264/4311(5) (in "la motorizzazione 1994" pag. 94540 o "i veicoli: profili amministrativi" pag. 1994.08/01) è stato stabilito che il rilascio del foglio di via e della targa provvisoria per i veicoli radiati dalla circolazione è consentito a condizione che siano in regola con la revisione o vengano sottoposti a revisione qualora non in regola.

Con circolare 8.3.2004, n. 4612/M350 sono state fornite importanti istruzioni integrative per il rilascio dei fogli di via per condurre i veicoli oltre il confine.

(5) Comma aggiunto dal DL 23.10.2008 n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 22.12.2008 n. 201 (in "codice della strada" pag. E.234).

sintesi 31/12/2016 Aggiornata nota (2).